DECRETO IVA

Art. 54-bis.1 d.P.R. 633/1972

Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141. Quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, si applica la sanzione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, determinata in base all'imposta liquidata. Se il contribuente provvede a versare le somme dovute nel termine di cui al comma 2 del presente articolo, la sanzione e' ridotta a un terzo. L'avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione non consente di applicare l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141.

Versione che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027 · versione 284

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Decreto IVA
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Titolo	Quarto — Accertamento e riscossione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-iva/art-54-bis.1-liquidazione-iva-nel-caso-di-dichiarazioni-omesse/versione/284

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it